

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

Articolo 1 Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della Scuola superiore di Catania e dei suoi organi.

La Scuola superiore di Catania, istituita con decreto rettorale n. 7620 del 7/9/2005, è una struttura didattica speciale, dotata di autonomia amministrativa, contabile e gestionale.

La Scuola persegue l'obiettivo di:

- a) sviluppare la cultura, la ricerca scientifica e l'innovazione;
- b) sviluppare l'alta formazione, a livello universitario e post-universitario;
- c) sviluppare la formazione dei formatori e la formazione continua;
- d) valorizzare e trasferire le conoscenze e le tecnologie al contesto esterno.

A tal fine, la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica di eccellenza condotta in Ateneo, nonché la collaborazione interdisciplinare, anche allo scopo di favorire una migliore interazione con il territorio; l'attività della Scuola è, peraltro, indirizzata alla ricerca e allo sviluppo del talento e delle qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento che promuova le loro potenzialità e le capacità individuali, attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso e la crescita di ogni allievo.

La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità dei propri studenti e la partecipazione a progetti ed a gruppi di ricerca internazionali. La Scuola favorisce l'attrazione di studenti dall'estero.

Coerentemente con tale mission, la Scuola superiore di Catania, nell'ambito della complessiva offerta formativa dell'Università di Catania e conformemente al regolamento didattico di Ateneo, realizza iniziative formative d'eccellenza, curando:

- a) corsi ordinari integrativi per gli allievi, italiani e stranieri, iscritti contemporaneamente ai corsi di studio dell'Università di Catania;
- b) master universitari e dottorati di ricerca universitari;
- c) corsi di perfezionamento e corsi di formazione avanzata e permanente.

Articolo 2 Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

- a) il presidente;
- b) il comitato scientifico.

Articolo 3 Il Presidente

Il presidente è nominato dal rettore dell'Università degli studi di Catania tra i professori di prima fascia dello stesso Ateneo, che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica.

L'incarico di presidente ha durata triennale ed è eventualmente rinnovabile una sola volta.

Il presidente rappresenta la Scuola, presiede il comitato scientifico e la commissione didattica e sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, scientifiche e organizzative della Scuola, al fine di assicurarne il buon funzionamento.

Egli può adottare anche gli atti improrogabili ed urgenti da sottoporre alla ratifica del comitato nella prima seduta utile.

Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal pro-rettore dell'Università di Catania.

Articolo 4 Il Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto dal presidente, che lo presiede, e da:

- a) due componenti, uno di area scientifica ed uno di area umanistica, di durata quadriennale, scelti dal rettore, sentito il Senato accademico, tra i docenti operativi dell'Ateneo, che si sono particolarmente distinti nell'ambito dell'area di appartenenza;
- b) due componenti, uno di area scientifica ed uno di area umanistica, di durata quadriennale, scelti dal rettore, su una terna proposta dal Senato accademico, tra i docenti operativi di altri Atenei, che si sono particolarmente distinti nell'ambito dell'area di appartenenza.

Il comitato delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nelle seguenti materie:

- a) programmazione delle attività didattiche e dell'offerta formativa e di ricerca della Scuola, definendo anche linee di indirizzo a carattere pluriennale;
- b) i regolamenti che disciplinano il funzionamento della Scuola e delle sue attività, in particolare il regolamento didattico e quello di funzionamento del Collegio Villa San Saverio;
- c) nomina dei docenti della Scuola, sentita la commissione didattica, nei limiti della disponibilità finanziaria;
- d) proposta di bando di ammissione alla Scuola e graduatoria degli studenti vincitori e idonei;
- e) linee di indirizzo in ordine alla destinazione delle risorse, al fine di realizzare un buon andamento delle attività didattiche e di ricerca.

Le sedute del comitato scientifico possono tenersi anche per via telematica.

Articolo 5 Il Centro di gestione amministrativa

La gestione amministrativa – contabile della Scuola è affidata ad un centro di gestione amministrativa.

Il centro è retto da un comitato di gestione, composto dal presidente della Scuola, da due membri nominati dal Consiglio di amministrazione tra i docenti dell'Ateneo, di durata quadriennale, e dal direttore, con funzioni di segretario verbalizzante.

A tale centro, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli artt. 71 e seguenti e le norme previste nella Parte I del Regolamento per l'amministrazione la contabilità e la finanza dell'Università di Catania.

Articolo 6 Il Direttore

Il direttore della Scuola è il direttore generale dell'Università di Catania o un suo delegato, individuato tra i dirigenti o il personale di categoria EP dell'Università di Catania.

Il direttore è responsabile della gestione amministrativa della Scuola, nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge.

Il direttore è coadiuvato da un funzionario, a ciò appositamente incaricato, con funzioni di coordinamento delle attività amministrativo-contabili.

Il direttore:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dai diversi organi della Scuola e realizza i relativi progetti, indicando le risorse occorrenti;
- b) provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della Scuola e dispone il pagamento delle relative fatture;
- c) dispone di poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti stabiliti dai regolamenti vigenti;
- d) è responsabile degli edifici e delle strutture assegnate alla Scuola;
- e) esercita attività di indirizzo, gestione e controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico assegnato alla Scuola;
- f) organizza gli uffici ed i servizi della Scuola, d'intesa con il Direttore generale e il Presidente;
- g) designa, tra il personale di ruolo assegnato alla Scuola, l'incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Articolo 7

Funzionamento degli organi collegiali

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali il presente ordinamento rimanda alle norme previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 8

Personale della Scuola

Il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola è alle dipendenze del direttore generale, che ne stabilisce i compiti sulla base delle qualifiche possedute e dei profili professionali.

Articolo 9

Fondi della Scuola

La Scuola superiore può disporre dei seguenti fondi:

- a) dotazione ordinaria di funzionamento;
- b) contributi di enti e di privati versati per convenzioni con enti pubblici e privati per attività didattiche e formative, di ricerca e di consulenza;
- c) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
- d) interessi attivi maturati sul conto corrente della Scuola;
- e) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del Consiglio di amministrazione all'attività della Scuola.

Articolo 10

I Coordinatori di classe

Il comitato scientifico designa, tra i docenti operativi dell'Università di Catania, che si sono particolarmente distinti nell'ambito dell'area di appartenenza, ed anche tra i suoi componenti, due coordinatori di classe, uno per la classe delle scienze sperimentali ed uno per la classe delle

lettere e delle scienze sociali, con funzioni di direzione, i quali, con riferimento alla classe assegnata:

- a) attuano gli indirizzi del comitato scientifico, relativi all'attività di formazione;
- b) organizzano l'attività didattica di pertinenza delle classi;
- c) vigilano sull'osservanza del regolamento didattico e sullo svolgimento dei compiti dei tutor didattici e specialistici.

I coordinatori di classe, altresì:

- a) sono componenti della commissione didattica di cui al successivo art. 11;
- b) sono responsabili dei corsi della classe di riferimento;

I coordinatori durano in carica 4 anni.

Articolo 11 La Commissione didattica

La commissione didattica è costituita dal presidente della Scuola, che la presiede, e dai coordinatori di classe di cui all'art. 10.

La commissione didattica coordina le attività didattiche dei vari ambiti disciplinari afferenti alla classe delle scienze sperimentali e alla classe delle lettere e delle scienze sociali. Delibera su:

- a) proposta di programmazione delle attività didattiche dei corsi ordinari integrativi degli allievi della Scuola;
- b) approvazione dei piani di studio;
- c) esame delle richieste degli allievi in ordine alla sospensione dell'attività didattica ed alla partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola.

Il presidente adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza della commissione didattica, da sottoporre a ratifiche successive.

Articolo 12 Collegio Villa San Saverio

Con riferimento alle attività formative degli allievi ordinari, la vita collegiale è uno dei principi fondanti del progetto didattico - scientifico della Scuola Superiore di Catania.

La sede collegiale della Scuola è fissata presso il complesso denominato Villa San Saverio, in Via Valdisavoia, 9 a Catania.

Le norme che disciplinano la vita collegiale sono contenute in apposito regolamento.

Il Presidente della Scuola, d'intesa con il direttore, nomina un Coordinatore del Collegio, scelto tra il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola, i cui compiti sono definiti nel regolamento di cui al precedente comma.